



## COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

**ORDINANZA N. 14**

Chiesa in Valmalenco, 19 aprile 2023

Prot. n. 2346

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che il Comune di Chiesa in Valmalenco è riconosciuto stazione di turismo e soggiorno con Decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo del 21.06.1965;

**CONSIDERATO** l'attuale periodo interessato dalla calendarizzazione di alcune festività che danno la possibilità a turisti e residenti di programmare giorni prolungati di ferie (martedì 25 aprile- festa della liberazione e lunedì 1° maggio - festa dei lavoratori);

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare ad ospiti, turisti e residenti dell'intero Comune un soggiorno sereno e riposante in occasione delle festività;

**CONSIDERATA** la presenza di più cantieri edili che interessano la via Roma, nei pressi del civico 156, 150 e 81 lato opposto, i quali comportano l'uso di macchinari e impianti rumorosi oltre ad attività di scarico merci che intralciano la normale viabilità urbana;

**CONSIDERATE** le indicazioni della giunta comunale, in sessione informativa tenutosi in data 19/04/2023, in merito alle problematiche dei cantieri edili presenti sulla via Roma e via Milano;

**VISTA** l'art. 50 comma 5, 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs. 267/2000, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

**PER** esigenze di interesse pubblico;

**VISTO** l'art. 659 del Codice penale;

**VISTO** l'art. 29 del Regolamento di Polizia urbana;

**VISTO** l'art. 3.2.4. e 3.2.5. del Regolamento locale di igiene;

### ORDINA

**Per i motivi sopra esposti, da sabato 22 aprile fino a domenica 21 maggio 2023 (compresa), il sabato e nei giorni festivi, il divieto di installare cantieri edili e proseguire quelli in atto, in via Roma, (dall'incrocio Largo Rovinaio all'incrocio con via Squadrani) e in via Milano.**

Sono esclusi dal divieto tutti i lavori di pubblica utilità stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni al presente provvedimento comportano una sanzione amministrativa stabilita in misura fissa di € 500,00, ai sensi della L. 267/2000 e per gli effetti della L. 689/1981.

Si dà notizia della presente ordinanza mediante la pubblicazione sull'albo on line.

I funzionari, gli ufficiali e agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

**Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale**

Comm. Capo *Tiziano Rama*



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI  
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL  
MALENCO**